

nel possesso della quota loro largita e poter guadagnarsi la vita.

Così noi facciamo ai coltivatori del Montello una condizione invidiabile, della quale spero sapranno profittare per trasformarsi da bisnenti in piccoli proprietari.

Ma la Cassa, che fornirà loro nei primi sei anni i capitali per le sementi e per le scorte, non può nè deve esaurirsi a loro beneficio esclusivo: essa è destinata ad altri fini.

Nel suo congegno ho tentato d'introdurre un fondamento affatto nuovo nell'organizzazione del nostro credito agrario, un fondamento ch'è comune alle *Landschaften* prussiane e alle *Vorschussvereine* tedesche, il cui tratto caratteristico è la garanzia solidale degli associati.

Dovendo la Cassa prestar denaro a gente senza credito e senza risorse, era d'uopo creare una specie di garanzia morale, che unita alla minaccia della decadenza dalla concessione, assicurasse i rimborsi.

Codesta garanzia è costituita dalla responsabilità solidale, che devono prestarsi i concessionari quando la domanda di prestito supera le cento lire.

È un tentativo che, spero, farà buona prova. Ad ogni modo era il solo modo come conciliare il vantaggio dei bisnenti, e la sicurezza del capitale prestato dalla Cassa, ond'è parola nell'articolo 5.

Codesto capitale infatti adempie un doppio ufficio: l'uno immediato, che è quello di fornire ai contadini del Montello l'occorrente per lavorare e migliorare la terra ad essi assegnata; l'altro, più lontano, di impinguare il fondo scarsissimo iscritto nel bilancio di agricoltura e commercio per la colonizzazione interna.

A dar maggior sviluppo e più larga applicazione a codesto provvidissimo concetto della colonizzazione, occorrono molti mezzi, che l'Erario non è in grado di fornire. In tanta angustia mi sono ingegnato di procacciare con la vendita della metà del Montello fondi sufficienti per agevolare e condurre a termine in sei anni la trasformazione agricola di quella vasta tenuta, e compiuta siffatta impresa, tentarne altre somiglianti, giovandoci dei capitali, che sopravvanzeranno, dopo liquidate le anticipazioni e i prestiti ai concessionari del Montello.

Parmi così di aver data all'antica vertenza del Montello una soluzione per ogni rispetto

sodisfacente e preparato il terreno ad altri utili tentativi.

Detto questo, spero che l'onorevole Papadopoli non insisterà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Papadopoli.

Papadopoli. Prego l'onorevole mio amico, il ministro Chimirri, di considerare che io non ho fatto una vera proposta; mi sono limitato a fare una raccomandazione.

Dopo le sue dichiarazioni non posso insistervi; ma sono convinto che tra breve l'onorevole Chimirri vedrà quali saranno le conseguenze, di aver stabilito un interesse superiore al reddito dei terreni e s'accorgerà che, non ostante le migliori intenzioni, i concessionarii del bosco non saranno in grado di fare onore ai loro impegni.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Bertolini, relatore. Sebbene l'onorevole Papadopoli non insista nella sua raccomandazione, la Commissione gli deve uno schiarimento. Certamente essa avrebbe desiderato di rendere ancora più favorevole la condizione dei concessionari del Montello; ma le ragioni così lucidamente esposte dall'onorevole ministro, l'hanno persuasa di non insistere nell'ordine d'idee, accennato dall'onorevole Papadopoli. Essa si è dovuta arrestare di fronte a certe esigenze ed a certe convenienze quasi di giustizia distributiva, affinché anche coloro che considerano la questione del Montello da opposti punti di vista potessero concordare nella soluzione che ne è oggi proposta alla Camera.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 16.

(È approvato, ed approvansi pure i due che seguono).

« Art. 17. Durante il sessennio dalla data dell'immissione in possesso, gli utenti, che avranno adempito le obbligazioni imposte, diventeranno liberi proprietari della quota ad essi assegnata.

« L'atto di definitiva concessione sarà fatto con decreto del ministro di agricoltura, industria e commercio e verrà registrato col pagamento della tassa fissa di una lira e trascritto nell'ufficio di conservazione delle ipoteche. »

« Art. 18. Alla fine del sessennio la Cassa sarà messa in liquidazione. Il Ministero di agricoltura, industria e commercio